

Amparo Montañana Casaní

"Postliminium receptum Gallus Aelius in libro significationum, quae ad ius pertinent..." : origine storica del postliminium e sua classificazione

Studia Prawnoustrojowe nr 21, 87-98

2013

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Amparo Montañana Casaní
Universitat Jaume I (Hiszpania)

“Postliminium receptum Gallus Aelius in libro significationum, quae ad ius pertinent...”. **Origine storica del postliminium e sua classificazione***

Ecco il testo in questione:

Postliminium receptum Gallus Aelius in libro primo significationum, quae ad ius pertinent, ait esse eum, qui liber, ex qua civitate in aliam civitatem abierat, in eandem civitatem redit eo iure, quod constitutum est de postliminis, item qui servos a nobis in hostium potestatem pervenit, postea ad nos redit in eius potestatem, cuius antea fuit, iure postlimini; equi et muli et navis eadem ratio est postliminium receptionis quae servi. Quae genera rerum ab hostibus ad nos postliminium redeunt, eadem genera rerum a nobis ad hostis redire possunt. Cum populis liberis et cum foederatis et cum regibus postliminium nobis est ita uti cum hostibus.

Sesto Pompeo Festo citò la definizione di postliminio fatta da *Gallus Aelius* nella sua opera *De verborum significatu*. Festo è un grammatico romano del II secolo d.C.¹ che scrisse un dizionario enciclopedico in venti tomi, uno per ogni lettera dell’alfabeto, sulla storia, la società, la religione e la geografia romane; in esso raccolse una copiosa serie di fonti molto antiche che, alla fine della repubblica, consentivano di comparare le istituzioni e le usanze del passato con quelle contemporanee.

* Le ragioni per cui ho scelto questo tema e, in particolare questo testo, risalgono agli inizi della mia vita accademica: diciassette anni fa, infatti, dedimai a questo argomento la mia tesi di dottorato, che studiava gli effetti giuridici della prigionia di guerra. L’interesse che il *postliminium* continua a suscitare nei romanisti è degno di nota: pur essendo un’istituzione di tipo storico e non pratico, a esso sono dedicate numerose pubblicazioni: Hans Kreller nell’articolo *Juristenarbeit am postliminium*, apparso nel numero 69 de la “Zeitschrift der Savigny Stiftung” biasimava, con Bechman, “la cattiva abitudine della scienza di studiare dogmaticamente solo le parti del Diritto Romano che posseggono una rilevanza pratica e di attribuendo il resto alla Storia del Diritto, che ha un approccio di tipo storico ed antichista”. Fra i lavori pubblicati di recente sul tema ricordiamo: M.F. Cursi, *La struttura del postliminium nella Repubblica e nel Principato*, Napoli 1996; M.V. Sanna, *Nuove ricerche in tema di postliminium e redemptio ab hostibus*, Cagliari 2001; A. Santos Justo, *A captivitas e a reversio*, [en:] *Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Raúl Ventura. Facultad de Dereitto de Universidad Lisboa*, Lisboa 2003; B. Perrián Gómez, *Un estudio sobre la ausencia en Derecho romano: absentia y postliminium*, Granada 2008; M.B. Alvarez, M.A. Suarez, *En torno a captivi: captivitas, postliminium y redemptio ab hostibus*, [en:] *12 Iustel*, Giugno 2009.

L'opera di Festo sembra, a sua volta, un' epitome realizzata nel II sec. d.C. di un'opera dalle caratteristiche simili ossia del *De verborum significatu* di Verrio Flacco, per altro riconoscibile in quanto a struttura e forma testuale.

Verrio Flacco, nato all' epoca di Augusto, faceva riferimento a un testo anteriore ossia al *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione libri*, di *Gallus Aelius*, che ad un esame linguistico è databile intorno al 170-150 a.C.²

Troviamo notizie di *C. Aelius Gallus* nell'opera *Iurisprudentia Antehadriana*³, di lui si dice che: *vixit ante Verrium Flaccum, ceterum ignotus, non iuris consultus sed potius grammaticus iuris non ignarus*⁴. Possiamo dunque concludere che la prima definizione del *postliminium* è attribuibile ad *Aelius Gallus* che non era un giurista bensì un grammatico ignorante in materia di Diritto⁵ e che essa è anteriore alla metà del I sec. a.C.⁶

Analizziamo adesso il contenuto di tale definizione. Possiamo dividere il testo in cinque parti che, pur riferendosi tutte al postliminio, sono diverse in quanto ai contenuti.

In primo luogo il testo definisce il significato dell'espressione *postliminium receptum*⁷ riferendola al caso del cittadino libero che ritorna alla città di origine dopo esserne uscito e che può recuperare la cittadinanza in virtù di quanto stabilito dal diritto riguardo al postliminio.

In secondo luogo il testo afferma che lo stesso procedimento si applica al caso dello schiavo caduto nelle mani del nemico e successivamente ritornato in patria: egli ricadrà sotto la potestà cui era in precedenza sottomesso proprio in virtù del diritto al postliminio.

In terzo luogo il testo aggiunge che lo stesso principio applicato al caso degli schiavi valeva per il cavallo, il mulo o la nave.

Aggiunge inoltre che questo tipo di cose che dai nemici ritornano al nostro postliminio possono, viceversa, essere restituiti al nemico dopo essere caduti in mano romana.

Infine, il testo conclude che il postliminio si applica anche con i popoli liberi, con i federati e con le monarchie, così come si fa con i popoli nemici.

¹ Fuentesca situa il grammatico nel 150 d.C. puntualizzando che non era un giurista e che neanche Aelius Gallus lo era – *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*, Leipzig – Erlangen 1919, p. 189 e 103. Cfr. P. Fuenteseca, *Orígenes y perfiles clásicos del postliminio*, AHDE 1951 (29), 5–49, ed in particolare p. 30 nt. 54.

² M. Hernandez-Tejero, *Aproximación histórica al origen del "ius postliminii"*, "Gerión" 1989 (7), 53–64, in particolare p. 56.

³ F.P. Bremer, *Iurisprudentia Antehadriana* I, Leipzig 1985, p. 245 e ss.

⁴ Sulla relazione fra le opere di Aelius Gallus, Verrio Flacco e Sesto Pompeo Festo, si rimanda al lavoro di F. Bona, *Alla ricerca del "De verborum, quae ad ius civile pertinent, significatione" di C. Elio Gallo*, BIDR 1987 (29) 119–168.

⁵ "Non ignarus", significa letteralmente "ignorante", si tratta di una litote che traduciamo in senso affermativo.

⁶ Sappiamo che Verrio Flacco fu un grammatico romano vissuto alla fine del I sec. a.C. (50 a.C. – 20 a.C.) e che la sua opera principale fu *De verborum significatu*.

⁷ Consideriamo il termine *receptum* nella sua ampia gamma d'uso: "*receptum arbitrii*", "*receptum argentarii*" ed altri ancora... Cfr. Heumann-Seckel, *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Graz 1971, 11 Auflage, p. 493–494.

Dall'esame del testo si possono trarre le seguenti conclusioni:

I. – Il postliminio è definito come un'istituzione che consente all'uomo libero di fare ritorno alla città da cui si è allontanato.

– Il postliminio sembra essere un diritto degli uomini liberi.

– Il postliminio ha un significato strettamente territoriale, si parla di *uscire da* e di *rientrare in* una città data. *Post-liminius*: oltrepassare un limite, un confine.

– Si ritorna alla città proprio in virtù del diritto al postliminio.

– L'abbandono della città implica delle conseguenze.

– Nella definizione non si fa riferimento alla guerra od ai prigionieri di guerra.

II. – Il testo riferisce del postliminio applicato allo schiavo caduto in mano nemica ed afferma che questi sarà recuperato dall' antico padrone una volta ritornato in patria.

– In questo caso il postliminio è applicato ad una cosa (lo schiavo).

– L'applicazione del postliminio, in questo caso, viene però limitata al solo caso in cui lo schiavo sia caduto nelle mani del nemico.

III. – Lo stesso principio si applica, per analogia, ai cavalli, ai muli ed alle navi.

– Si può dunque concludere che il postliminio si applica anche alle cose, per lo meno agli schiavi, ai cavalli, ai muli ed alle navi (oggetti di uso militare).

– Anche in questo caso l'applicazione del diritto è ristretta ai soli casi in cui le cose in questione siano finite in possesso dei nemici.

IV. – Nel caso di “cose”, sembra dunque che il *postliminium* applicasse in modo reciproco fra i romani ed i nemici.

– In questo senso il *postliminium* può essere visto come un'istituzione di tipo internazionale, comune alla relazione fra i popoli; si può dire che esso appartiene all'ambito dello *Ius gentium*, tenendo conto però che ci si riferisce ai nemici e dunque ai soli casi di guerra fra popoli.

V. – Nell'ultimo paragrafo il testo enumera i popoli in relazione ai quali si applica tale diritto: la lista inizia con i popoli liberi, prosegue poi con i federati, con le monarchie e comprende “*ita uti*” i popoli nemici.

– Attenendoci ancora allo stesso criterio, il *postliminium* può essere inteso come un'istituzione del Diritto pubblico internazionale.

– In quest'ottica, esso regola le relazioni con gli altri popoli.

– Riferendoci, poi, alla classificazione che il testo fa di questi popoli, avremo popoli liberi, popoli federati, regni e popoli nemici.

Una volta esaminato il testo in ogni sua parte, per analizzarlo approfonditamente sono necessarie due precisazioni. Prima di tutto, ricordiamo che esso non è opera di un

giurista bensì di un grammatico e che non è un testo giuridico⁸. Da una semplice lettura, appare inoltre chiaro che il testo si prefigge semplicemente di definire e classificare l'argomento⁹.

Cominceremo esponendo le conclusioni cui è giunta la dottrina:

Sertorio, nel suo libro *La prigionia di guerra e il diritto di postliminio* (1915)¹⁰, compara il testo di *Aelius Gallus* con altri testi di Pomponio e di Proculo¹¹ nei quali comparirebbero concezioni ben distinte di *postliminio in bello, in pace, cum hostibus y cum foederatis*.

Riguardo a tale questione, Sertorio fa sua la tesi di Mommsen¹² che aveva spiegato la contraddizione fra i testi citati ricorrendo ad un'interpretazione di tipo cronologico. Per Mommsen il testo di *Aelius Gallus* rispecchierebbe lo stato dell'istituzione in epoca augustea, momento in cui le relazioni di Roma con gli altri popoli si risolvevano come relazioni fra città autonome ed indipendenti. In questa ottica si spiegherebbe la classificazione fatta dal testo di *postliminio cum populis liberis, cum foederatis, cum regibus, cum hostibus*. Il cittadino che abbandonava Roma perdeva il suo Diritto e lo recuperava al momento del ritorno in città. Proculo invece rispecchierebbe la realtà storica dell'epoca di Claudio, quando le città si videro private della loro indipendenza e subordinate all'Impero; in questo momento il *postliminio cum foederatis* era innecesario perché, abbandonando Roma non si perdeva il diritto di cittadinanza.

Sertorio ritiene affidabile la classificazione di *Aelius Gallus*, incluso il suo riferimento al *postliminio cum populis liberis et cum populis foederatis*, ed afferma che questo si applicava a quei casi in cui il cittadino romano, volontariamente o no, aveva

⁸ B. Perifan Gómez, op.cit., p. 126, nt. 25. L'autore raccoglie le diverse tesi con cui la dottrina risolve la questione se *Aelius Gallus* fosse un giurista o un grammatico. A. D'Ors, *Postliminium in pace*, "Revista de la Facultad de Derecho de Madrid" 1942, p. 204, nt. 11, ritiene che non si trattava di un giurista, bensì di un grammatico. F. Schulz, *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953, p. 283, nt. 8 e A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, p. 20, invece, lo considerano un giurista ed aggiungono che, al di fuori del Digesto, si tratta dell'unico testo giuridico d'epoca repubblicana che tratti il tema del postliminio; affermano, però, che ai fini dello studio dell'istituzione il testo non ha eccessiva importanza. M.F. Cursi, op.cit., p. 14, nt. 2, invece, pur non pronunciandosi chiaramente, riconosce il grande valore del testo e cita le opinioni di Bretonne, Martini e Falcone che consideravano *Aelius Gallus* un "grammatico-giurista". Da parte mia, ricordo che il riferimento al nostro, che troviamo nella "*Iurisprudentia Antehadriana*", recita: "*non iuris consultus sed potius grammaticus iuris non ignarus*".

⁹ All'inizio del testo troviamo una definizione del postliminio che distingue fra il postliminio applicato alle cose ed alle persone ed il postliminio come istituzione applicabile ai popoli liberi, federati alle monarchie ed ai popoli nemici. Come ha giustamente sottolineato F. Cuena, *Sistema jurídico y Derecho Romano*, Santander 1998, p. 92 nt. 291, il testo aspira principalmente a classificare la materia ed è un'opera di carattere antiquario più che giuridico. Preciso, a tale scopo, che i giuristi di età repubblicana non si occupano di definizioni o classificazioni e dunque non credo che il testo sia opera di un giurista.

¹⁰ L. Sertorio, "*La prigionia di guerra e il diritto di postliminio*" (Roma 1971) p. 17 ss. L'opera è una riedizione di quella pubblicata a Torino nel 1915.

¹¹ D. 49.15.5.pr. 1 y 2; D. 49.15.7.pr.

¹² T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887, vol. III, p. 656 nt. 1 e p. 831. cit. da L. Sertorio, op. cit., p. 18, nt. 3.

¹³ H. Levy-Bruhl, *Quelques problèmes du très ancien Droit Romain*, Paris 1934, p. 35.

¹⁴ F. de Visscher, *Aperçus sur les origenes du postliminium*, "Festschrift Paul Koschaker" 1939, vol. I, 367-385, in particolare p. 371 e 372.

acquisito la cittadinanza di un altro popolo entrando a far parte di una comunità diversa. Al momento del ritorno a Roma, in virtù del diritto al postliminio, la cittadinanza poteva essere recuperata e si evitavano gli inconvenienti dell’antica concezione romana del diritto di cittadinanza.

Levy-Bruhl, in *Quelques problèmes du très ancien Droit Romain* (1934)¹³, menziona il testo nel capitolo *La condition du Romain à l’étranger* e fa riferimento ad uno stadio molto primitivo delle relazioni fra popoli, dove il postliminio era necessario fra città libere e federate poiché non erano garantiti i diritti del romano al di fuori del territorio di pertinenza. Aggiunge poi che la situazione mutò agli inizi del Principato, com’è testimoniato dal testo di Proculo, citato nel Digesto 49.15.7.pr. Secondo l’autore, il testo di *Aelius Gallus* rispecchierebbe i contenuti del diritto al postliminio della sua epoca, mentre in seguito il postliminio fra popoli liberi e federati diventava innecessario ed era mantenuto solo con i popoli nemici.

De Visscher, nell’articolo *Aperçus sur les origines du postliminium* (1939)¹⁴, ritiene invece che il testo di *Aelius Gallus* e la sua definizione del postliminio in senso ampio – come possibilità di poter recuperare con il ritorno in patria la cittadinanza perduta al momento dell’allontanamento – non corrispondano al senso originario dell’istituzione – che per l’autor era limitato al solo caso del *captus ab hostibus* – ma dipendano dalla grande autonomia di cui godono i cittadini della Repubblica in materia di diritto di cittadinanza e libertà di emigrazione. Questo postliminio ampliato, al di fuori della casistica della prigionia di guerra, sarebbe prodotto dall’estensione per analogia dell’antico postliminio del *captus ab hostibus* ai casi di perdita o acquisizione del diritto di cittadinanza non contemplati dall’ipotesi originaria¹⁵.

D’Ors, nell’articolo *Postliminium in pace* (1942)¹⁶, nega al testo di *Aelius Gallus* qualsiasi valore scientifico – perché opera di un grammatico e non di un giurista – e che esso si contrappone al testo di Proculo (D. 49.15.7.pr.). Afferma, poi, che la frase *eo iure quod constitutum est de postliminis* lascia intendere che l’antico postliminio bellico sia stato esteso per analogia anche ad altri casi, e non viceversa.

Gioffredi nell’articolo *Sullo ius postliminii* (1950)¹⁷ riprende le prime linee del testo di *Aelius Gallus*, in cui si fa riferimento alla definizione del termine come un esempio del postliminio primitivo, nel contesto di relazioni internazionali antichissime che non prevedevano la doppia cittadinanza. Per questa ragione, il cittadino che ritornava a Roma doveva poter recuperare la cittadinanza perduta. Lo studioso conclude che solo in uno stadio successivo delle relazioni internazionali l’ambito di applicazione dell’istituzione fosse circoscritto al solo caso del *captus ab hostibus*.

¹³ De Visscher in un’opera successiva, *Droit de capture et postliminium in pace*, RIDA 1956 (6), 197–226, ed in particolare alle p. 222 e ss., sostiene che questo postliminio applicato sia alle situazioni di guerra che ai momenti di non belligeranza troverebbe una ragion d’essere durante l’epoca del Basso Impero, un momento di permanente ostilità fra Roma e gli altri popoli, quando i casi di catture e prigionie si verificavano anche al di fuori dei periodi di guerra vera e propria.

¹⁶ A. D’Ors, *Postliminium in pace*, “Revista de la Facultad de Derecho de Madrid” 1942, p. 218 cit. Rc. J., Santacruz, AHDE 1945 (16), 688–690.

¹⁷ C. Gioffredi, *Sul ius postliminii*, SDHI 1950 (48), 13–58, in particolare p. 17.

Amirante, nella monografia *Captivitas e postliminium* (1950)¹⁸, dedica un'epigrafe al testo di *Aelius Gallus*. Conclude che il testo citato dal grammatico Festo si riferisce ad una concezione originaria del postliminio, visto come istituzione unica, non classificabile secondo diverse tipologie (*cum foederatis, cum hostibus, in pace, in bello*) e che rispetto ai casi di applicazione dell'istituzione, esso non fa alcuna distinzione fra conflitti bellici e relazioni giuridico-internazionali con altri popoli.

Amirante riprenderà lo studio del testo di *Aelius Gallus* nell'articolo *Ancora sulla captivitas ed il postliminium* (1956)¹⁹; questo lavoro fu pubblicato dopo quello della Konrhardt²⁰. Amirante confuta qui la tesi di Fuenteseca e della dottrina spagnola, che avevano sottovalutato la testimonianza di *Aelius Gallus*, ed insiste sull'importanza fondamentale del testo, riconosciuto come la fonte più antica riguardo al postliminio.

Senza altra argomentazione che l'elogio del dettagliato studio filologico dell'autrice tedesca, Amirante ne condivide adesso la tesi dell'applicazione originaria dell'istituzione alle relazioni migratorie con altri popoli, solo in seguito estesa al caso del *miles captus ab hostibus*.

Fuenteseca, nell'articolo *Origines y perfiles clásicos del postliminio* (1951)²¹, non attribuisce grande importanza al testo e lo ritiene abbastanza impreciso nei contenuti, in comparazione con i testi giuridici; a questo proposito l'autore cita l'opinione del D'Ors, secondo cui nell'esposizione dei grammatici l'idea del postliminio risulta abbastanza confusa. Rileva perciò il carattere generale o ampio della definizione citata da Festo ed aggiunge che anche se i giuristi si erano negati in precedenza a tali generalizzazioni, durante l'epoca postclassica le opinioni di grammatici e retori invase-ro il corpo del Diritto ed il concetto ampio di postliminio – l'autore si riferisce qui all'esistenza di un postliminio *in pace* - comparve anche nelle fonti giuridiche. Per Fuenteseca il testo di Festo possiede la sola rilevanza aneddótica ed esemplare di come un grammatico percepisca un'istituzione giuridica come il postliminio.

Kreller, nell'articolo *Juristenarbeit am postliminium* (1952)²², sottolinea che il testo fu utilizzato dai giuristi preclassici allo scopo di estendere l'applicazione del postliminio, al di là del diritto di guerra, anche ai casi dei rientro dall'esilio, in contrapposizione all'interpretazione del postliminio fatta da Proculo, contrario all'applicazione di esso al di fuori del diritto di guerra²³.

¹⁸ L. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950, p. 9–15.

¹⁹ L. Amirante, *Ancora sulla "captivitas" ed il "postliminium"*, [en:] *Studi in Onore di Pietro de Francisci I*, Milano 1956, 517–544, in particolare p. 520. L'autore ripete la stessa tesi nella voce *postliminium nel NNDI* da lui redattata.

²⁰ Come si vedrà in seguito, il lavoro della studiosa tedesca costituisce un riferimento dottrinale ineludibile ai fini della valutazione del testo.

²¹ P. Fuenteseca, *Orígenes y perfiles clásicos del postliminio*, AHDE 1951 (29), 5–49, in particolare p. 30 e ss.

²² H., Kreller, *Juristenarbeit am postliminium*, ZSS 1952 (69), 172–210, in particolare p. 178 e 179.

²³ O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig 1901, p. 115. Soffermandosi sul tema della prigionie di guerra, l'autore evidenzia la contraddizione fra Proculo ed *Aelius Gallus* per quanto riguarda i limiti dell'istituzione.

Kornhardt, nell'articolo *Postliminium in Republikanischer Zeit* (1953)²⁴, ritiene il testo di *Aelius Gallus* fondamentale per spiegare le origini dell'istituzione; attraverso una dettagliata analisi grammaticale di esso, giunge alle seguenti conclusioni:

1) Il testo è innanzitutto interpretato da un punto di vista cronologico. L'autrice ritiene che il testo, nel definire e classificare il *postliminium*, segua un criterio cronologico che va dal significato più antico dell'istituzione fino alla sua evoluzione successiva. All'inizio il testo non menziona il *postliminium cum hostibus*, come invece fa in seguito. Secondo Kornhardt, ciò implica che originariamente l'istituzione regolava unicamente le relazioni fra i popoli e consentiva il ritorno in patria dei cittadini liberi in tempo di pace; solo successivamente il *postliminio* riguarderà anche le relazioni con popoli nemici e servirà a regolamentare il ritorno dei prigionieri di guerra. Lo stesso riferimento prima agli uomini liberi, poi agli schiavi e solo in seguito, per analogia, ai cavalli, ai muli ed alle navi è letto dall'autrice in chiave cronologica.

2) In secondo luogo, la Kornhardt rileva che il termine *postliminium*, così come compare nel testo latino, è un antico accusativo di direzione (lativo); questo caso scomparve alla fine del III sec. a.C. conservandosi nei toponimi (*Romam, Corinthum ire*) o in locuzioni specifiche (*domum, rus ire*), nel caso specifico del testo di Festo viene però ancora utilizzato. L'autrice ne deduce che l'espressione *postliminium receptum* definita da *Aelius Gallus* si consolidò per lo meno nel III a.C. e che nel testo il termine viene utilizzato con un chiaro significato locale.

3) In terzo luogo l'autrice puntualizza che nell'ultima riga il termine non è usato in senso locale ma in un'accezione tipica del *postliminio* giuridico e che con l'espressione *ita uti cum hostibus* esso viene esteso anche alle relazioni con i nemici e, quindi, al diritto di guerra.

L'importanza attribuita al testo di *Aelius Gallus* da parte di Kornhardt obbligherà tutta la dottrina successiva a pronunciarsi sul valore di esso e sulle stesse conclusioni dell'autrice in merito.

Bona, nello studio *Postliminium in pace* (1955)²⁵, è a conoscenza dello studio della Kornhardt, che viene citato in riferimento al testo di *Aelius Gallus*; ma, a differenza della studiosa tedesca, non attribuisce al testo eccessiva importanza e di esso riporta, in una nota a piè di pagina, solamente la parte iniziale con la definizione del *postliminio*, considerandolo una testimonianza delle origini dell'istituzione, nel quadro delle relazioni fra i popoli del mondo antico.

Hernandez-Tejero nell'articolo *Aproximación histórica al origen del “ius postliminii”* (1989)²⁶ studia il testo in modo esauriente e ne trae le seguenti conclusioni:

1) L'esposizione dei diversi casi di *postliminio* citati dal testo va intesa in senso cronologico.

²⁴ H. Kornhardt, *Postliminium in Republikanischer Zeit*, SDHI 1953 (19), 1–37.

²⁵ F. Bona, *Postliminium in pace*, SDHI, 1955, 259–245, in particolare p. 272.

²⁶ M. Hernandez-Tejero, op.cit., p. 56 e ss.

2) Ne consegue che, secondo l'ordine cronologico, il postliminio applicato al *servus* precedette l'applicazione ai cavalli, ai muli ed alle navi²⁷.

3) L'enumerazione di queste casistiche va intesa a mero titolo dimostrativo e non può considerarsi esauriente.

4) Il postliminio applicato al caso del prigioniero di guerra è il risultato di una lunga evoluzione, presumibilmente conclusasi nel III sec. a.C.

5) Il testo di Festo non fa menzione del postliminio applicato al prigioniero di guerra, ciò è sorprendente tenendo conto che, ai tempi dell'autore, era il caso di postliminio applicato con maggior frequenza. Per spiegare questo fatto, dobbiamo innanzitutto chiarire che sembra improbabile che si sia verificata una scomparsa di tale riferimento a causa di un incidente di trasmissione testuale. Altrettanto improbabile risulta pensare che lo stesso Verrio Flacco abbia ommesso proprio il caso di maggior applicazione del diritto al postliminio dei suoi tempi. La spiegazione più plausibile è che l'omissione fosse già presente nel testo di *Aelius Gallus* che, ricordiamo, era vissuto nel II sec. a.C.

6) L'autore conclude che il testo di Festo citò tutti i casi di applicazione del postliminio di cui aveva notizia *Aelius Gallus*, nella prima metà del II secolo a.C., e che fra essi non compariva il postliminio dei prigionieri di guerra. Per rafforzare questa conclusione l'autore cita casi storici di romani, fatti prigionieri dal nemico, cui non era stato concesso il beneficio del postliminio²⁸.

Maffi, nell'opera *Ricerche sul postliminium* (1992)²⁹, si sofferma attentamente sulle conclusioni di Kornhardt, che tanta importanza avevano assunto per la dottrina, per confutarle.

La prima affermazione di Maffi è che non si può spiegare la trascendenza data da Kornhardt al testo di *Aelius Gallus*, come testimonianza unica del postliminio in epoca repubblicana, dal momento che la dottrina giuridica dell'epoca è raccolta nel D. 49.15 ed anch'esso fornisce una testimonianza dell'evoluzione storica del postliminio.

Occorre spiegare poi le discrepanze fra il testo di *Aelius Gallus* e D. 49.15. Per esempio, il Digesto non menziona il postliminio applicato all'emigrante; secondo la Kornhardt l'omissione è dovuta al fatto che all'epoca dei compilatori il postliminio non veniva più applicato a queste casistiche, giacchè i cittadini potevano muoversi liberamente all'interno dei confini dell'impero senza perdere il diritto di cittadinanza. Maffi confuta questa tesi allegando che in D. 49.15 sono citati altri casi di applicazione del postliminio pur essendo ormai obsoleti all'epoca dei compilatori; il caso del postli-

²⁷ Vorrei puntualizzare che solo qualche linea più avanti l'autore sembra affermare il contrario allorchè ipotizza che "a giudicare da come viene menzionato nel testo di Elio Gallo, il postliminio relativo al *servus* potè in seguito essere esteso, per analogia, ai cavalli, ai muli ed alle navi".

²⁸ L'autore cita il caso dei prigionieri di Capua (216 a.C.), quelli della sconfitta di Heraclea (280 a.C.), il caso di Attilio Regolo, quello dei prigionieri di Cannes o del console Hostilio Mancino. Sulla base delle informazioni relative ai casi enumerati, l'autore conclude che in questo momento il postliminio applicato ai prigionieri di guerra deve essere considerato come una questione politica dipendente dal Senato più che l'applicazione automatica di una istituzione giuridica.

²⁹ A. Maffi, *Ricerche sul postliminium*, Milano 1992, p. 18 ss.

minio applicato all'emigrante non è citato dal Digesto perché evidentemente questo tipo di situazione veniva risolta con altri mezzi.

Maffi confuta anche l'interpretazione di Kornhardt del postliminio *cum liberis* come estensione per analogia del postliminio *cum hostibus*; l'autrice tedesca motivava le sue conclusioni riferendosi all'uso della locuzione *ita uti* e puntualizzando che nell'ultimo caso citato dal testo il termine postliminio non viene usato in senso locale ma come riferimento all'istituzione del Diritto al postliminio. Maffi non ritiene, invece, che il testo segua un ordine di esposizione diacronico ma che esso sia piuttosto una rassegna acronica degli ambiti di applicazione del postliminio e ribatte, poi, che nel testo il termine postliminio è usato in un'accezione univoca.

Ancora, Maffi si oppone alla tesi di un'estensione per analogia del postliminio prima al *servus* ed in seguito a *equi et muli*; l'autore, infatti, non vede una ragione plausibile di applicare il postliminio solo al servo e non agli animali. Invece ritiene possibile che l'applicazione al caso delle navi fosse posteriore.

Un altro aspetto contestato da Maffi è l'assimilazione proposta da Kornhardt del primo caso contemplato dal testo – ossia il ritorno alla città di provenienza nel quadro di relazioni internazionali prive di trattati – con il caso dell'esilio, equiparando quest'ultimo agli altri casi di abbandono della città come per esempio l'emigrazione o la fuga. Maffi afferma che in nessun documento databile all'epoca della Lega Latina (338 a.C.) si fa riferimento alcuno al postliminio nei casi di trasferimento da una città all'altra, al contrario, in una situazione di isopoliteia, come quella contemplata dalla Lega latina, in virtù della quale agli emigranti erano riconosciuti *ius commercium*, *ius connubium*, *ius suffragii* e *ius migrandi*, il ricorso al postliminio per recuperare la cittadinanza era innecessario.

L'autore fa notare, inoltre, che Aelius Gallus nel testo non fa alcuna allusione al cambio di cittadinanza: i verbi utilizzati sono *abire* e *redire* e si riferiscono ad azioni apparentemente prive di rilevanza giuridica. L'autore conclude che, nel primo caso contemplato dal testo, si faceva riferimento al romano emigrato e trattenuto all'estero contro la sua volontà o ridotto in schiavitù.

Per finire Maffi contesta anche l'interpretazione cronologica del testo per quanto riguarda il postliminio applicato alle cose ed il *postliminio cum foederatis* e *cum hostibus*. Nel primo caso l'autore afferma di non capire per quale ragione il postliminio sarebbe stato applicato solo ad alcune cose e ad altre no, o perchè riguardasse inizialmente il *servus* e solo in seguito gli *equi, muli et navis*.

Riguardo poi ad una originaria applicazione del postliminio solo ai *foederatis* e successivamente ai nemici (*hostes*), Maffi sostiene che nessun popolo abbandona i propri soldati alla mercé della fortuna e che risulta inconcepibile che il diritto al postliminio fosse previsto per il *servus captus ab hostibus* e non per il libero cittadino *captus ab hostibus*.

Cursi, nel *La struttura del postliminium nella Repubblica e nel Principato* (1996)³⁰, prende come punto di partenza l'opera di Aelius Gallus, in quanto prima testimonianza

³⁰ MF. Cursi, op. cit., p. 13 ss.

sull'argomento del postliminio. Afferma che risulta abbastanza difficile arrivare a conclusioni accertate e complete sul funzionamento dell'istituzione in epoca repubblicana partendo dal testo, dal momento che questo tratta l'argomento in modo molto ampio e finisce per generare dubbi irrisolti e questioni non esposte con sufficiente chiarezza. Cursi espone dunque le problematiche sorte dall'analisi del testo, che richiedono chiarimenti:

Primo: il testo stabilisce come ipotesi di applicazione del postliminio il caso del cittadino che ritorna a Roma dopo essersene allontanato.

Secondo: da quanto detto sopra, risulta da spiegare l'assenza di qualsiasi aperto riferimento al postliminio del *captivus*, trattandosi del caso di più frequente applicazione del diritto al postliminio.

Terzo: occorre chiarire perché il caso del ritorno del *servus* e quello delle altre *res quae postliminio redeunt* sono trattati separatamente, quando la *ratio* di ricezione è la stessa in entrambi.

Infine, riguardo ai concetti di *postliminium cum populis liberis et foederatis et cum regibus...*, il testo ne fa una semplice enumerazione senza concretarli ne' tantomeno spiegarli.

Cursi ritiene che il testo contenga più lacune e deficienze di quanto la teoria di Kornhardt possa far credere, perciò lo utilizza come testo base nell'analisi dell'istituzione del postliminio in epoca repubblicana e contemporaneamente tenta di risolvere le questioni sollevate da esso facendo ricorso a fonti complementari.

Giunti a questo punto, che valore diamo noi a questo testo:

Prima questione: si può dare ad esso un valore giuridico-scientifico? Sappiamo che il testo in questione è opera di un grammatico e che compare nell'opera *De verborum quae ad ius civile pertinent significatione libri*, sappiamo anche che lo stesso testo sarà posteriormente incluso dagli autori Verrio Flacco e Festo nelle loro opere *De verborum significatu*, tutti scritti di carattere enciclopedico o di diffusione generale. Pertanto non ritengo che si possa dare al testo un valore giuridico e tantomeno credo che possano intendersi in senso giuridico le altre espressioni contenute nel testo di Festo come, ad esempio, *possessio o parrici questores*.

Seconda questione: il testo, fonte non giuridica, cita la definizione e classificazione del termine "*postliminium receptum*". A questo proposito vorrei sottolineare che non spetta ai giuristi romani elaborare le definizioni dei termini giuridici ne' tantomeno classificarli; il giurista romano risolve casi di ordine pratico, così come il Diritto Romano è Diritto del caso concreto e non della definizione o della regola. Il testo analizzato, come ha ben messo in risalto Cuena, risponde ad un'esigenza di classificazione.

Terza questione: al principio del testo il concetto di *postliminium receptum* è illustrato con ben poca esattezza: la definizione aspira ad essere così ampia da non riuscire a mettere a fuoco i confini dell'istituzione giuridica. A prova di quanto detto, ricordiamo le diversissime interpretazioni che di *postliminium receptum* ha fatto la dottrina e le difficoltà con cui si è tentato di stabilirne i limiti formali e temporali. A questo proposito è sufficiente citare Javoleno in D. 50.17.202 quando afferma che

“in materia di Diritto civile qualunque definizione risulta pericolosa perché è difficile che non la si debba cambiare”. Una definizione, infatti, implica il rischio di perdere validità qualora pretenda inglobare troppe cose o, viceversa, risulti insufficiente; mi sembra che sia questo il principale difetto della nostra definizione. In concreto, ritengo che essa sia così ampia da insinuare più dubbi di quanti possa risolvere.

Ad ogni modo il testo pretendeva citare un concetto molto ampio di postliminio, forse con un’accezione locativa di post-limen ossia di ritorno alla città, di attraversamento del confine.

Quarta questione: riguardo alla classificazione dei tipi di postliminio, la prima è una enumerazione delle tipologie di oggetti ai quali può applicarsi il diritto di postliminio, per consentire agli antichi proprietari di recuperare le cose che gli erano state sottratte. Questa prima classificazione, dunque, riguarda il postliminio rispetto ai nemici. Nel testo leggiamo che il postliminio si applica allo schiavo, al cavallo, al mulo ed alla nave; ritengo, come afferma Hernandez-Tejero, che questa enumerazione sia puramente dimostrativa e che debba intendersi a mero titolo esemplificativo, non cronologico e neppure con un valore di *numerus clausus*. Si stanno passando in rassegna le attrezzature basiche della guerra, dal momento che ci si riferisce al postliminio applicato al nemico; si può pensare che molte altre cose dovettero rientrare in questa casistica perché, come rileva Maffi, non esiste una *ratio* che applica il postliminio ad un oggetto e non ad un altro.

Quinta questione: riferendosi al caso del postliminio rispetto al nemico, il testo ci indica che l’istituzione veniva applicata in modo reciproco fra Roma e gli altri popoli. Si tratta, dunque, di un’ istituzione dello *Ius Gentium*.

Sesta questione: Considerando l’istituzione nel quadro del Diritto Pubblico Internazionale, il testo la classifica a seconda dei soggetti implicati e dal punto di vista delle relazioni di Roma con altri popoli. Avremo così il postliminio *cum populis liberis, cum foederatis, cum regibus et cum hostibus*.

Non mi sembra che a questa enumerazione debba attribuirsi un valore cronologico e neppure un carattere tecnico-giuridico, ciò non toglie che la dottrina abbia discusso riguardo ai limiti ed all’applicazione di ognuna delle tipologie descritte dal testo; non ritengo però che a questo scopo esso apporti più informazione degli altri testi giuridici.

Aelius Gallus seguiva probabilmente una classificazione esistente ai suoi tempi e, come testimonianza, essa ci viene trasmessa da Verrio Flacco e da Festo. Come ben rilevato da Cursi, il testo si limita ad enumerare le diverse tipologie senza però spiegarle né approfondirle.

Per finire, riguardo all’assenza sottolineata dalla dottrina del caso del postliminio applicato al prigioniero di guerra, che seguendo l’ordine logico del discorso doveva essere menzionato prima di fare riferimento al postliminio applicato agli oggetti, o comunque nello stesso paragrafo in cui si trattano le relazioni con il nemico, non credo che il testo non includa il caso. Esso è presente nella definizione amplissima di postliminio fatta dal nostro testo; definizione, come si è visto, così generale da poter inglobare tutti i casi di postliminio applicabili al *cives*.

Per concludere farò mie le parole del collega Periñan Gomez³¹ che, seguendo il parere della scuola spagnola, qualifica il testo come opera non strettamente giuridica, che fornisce un abbozzo del regime del postliminio.

Summary

“Postliminium receptum Gallus Aelius in libro significationum, quae ad ius pertinent...”

Historyczne pochodzenie postliminium i jego klasyfikacja

Słowa kluczowe: postliminium, definicja i klasyfikacje, spuścizna starożytnego Rzymu.

Istotnym celem opracowania było zdefiniowanie pojęcia „postliminium” w innych tekstach niż źródła prawne, ze szczególnym odwołaniem do definicji *postliminium receptum* autorstwa Gallusa Aeliusa, cytowanego przez Sekstusa Pompejusza Festusa w *De verborum significatione*. Autor w krótki, lecz pełny sposób objaśnia przedmiotowe pojęcie i daje podstawy do sklasyfikowania instytucji, pozwalając zrozumieć jej znaczenie i funkcję.

³¹ B. Periñan Gómez, op. cit., p. 47.